

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Generale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020

DETERMINAZIONE N. 236/2021 DATATA 28.12.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 25 e da 38 a 42 del Dlgs. n. 81/2008

CIG N. ZA8349CF4A

Il sottoscritto Dott. Angelo Pozzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che CSU provvede alla gestione di cui sopra per il tramite di un proprio organico di lavoratori dipendenti;

che CSU è tenuta ad osservare le disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in adempimento agli articoli 25 e da 38 a 42 del Dlgs. n. 81/2008, ad organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

che al fine di ottemperare alle disposizioni sopra menzionate del Dlgs. n. 81/2008, è emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di sorveglianza sanitaria con designazione e nomina del medico competente per il biennio 2022-2023;

che CSU ha individuato l'operatore economico Unindustria Servizi s.r.l., C.F. 02749590135, con sede in Como, in via Raimondi n. 1, quale operatore economico competente a svolgere il servizio di cui sopra, al quale operatore economico CSU ha richiesto la presentazione di un preventivo;

che il preventivo presentato da Unindustria Servizi s.r.l. in data 16.12.2021 ed i corrispettivi in esso indicati risultano congrui ed idonei;

che CSU intende quindi acquisire ed affidare il servizio di sorveglianza sanitaria ad Unindustria Servizi s.r.l., che provvederà ad indicare il nominativo del medico competente



in possesso delle qualificazioni e requisiti richiesti dalla normativa vigente, medico che verrà nominato da CSU;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Unindustria Servizi s.r.l. prot. INAIL n. 29070727 avente scadenza in data 12.01.2022;

DETERMINA

di affidare ad **Unindustria Servizi s.r.l.**, C.F. 02749590135, con sede in Como, in via Raimondi n. 1, il servizio di sorveglianza sanitaria e specificatamente le prestazioni come dettagliatamente indicate nel preventivo 16.12.2021 di cui sopra per i corrispettivi ivi indicati per il biennio 2022-2023 e quindi dal 01.01.2022 al 31.12.2023, nei limiti del budget contrattuale a tal fine previsto di **€ 4.950,00**, oltre ad Iva di legge;

che, previa indicazione di Unindustria Servizi s.r.l., CSU provvederà a nominare il medico competente;

che le fatture relative al servizio di cui sopra verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

che Unindustria Servizi s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Unindustria Servizi s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto concluso con Unindustria Servizi s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e gli aggiudicatari dovranno versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore dei contratti;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Angelo Pozzoni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Pozzoni

